



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 299 LEGISLATURA N. VI

DE/PR/SAN Oggetto: L.R. 16/2000 atto di indirizzo in materia di erogazione delle provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto.
9 NC

Prot. Segr.
760

L'anno duemila addì 27 del mese di marzo in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - D'Ambrosio Vito | Presidente |
| - Berionni Emilio | Vice Presidente |
| - Di Odoardo Bruno | Assessore |
| - Mentrasti Edoardo | Assessore |
| - Moruzzi Marco | Assessore |
| - Silenzi Giulio | Assessore |
| - Spacca Gian Mario | Assessore |
| - Troli Gino | Assessore |

Sono assenti:

-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Sig. **D'Ambrosio Vito** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vice Segretario Sig. **Brandoni Bruno**.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
Riferisce in qualità di relatore: Il Presidente **D'Ambrosio Vito**

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA	ESITO DEL CONTROLLO
<p>Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <p>Il <u>27 MAR 2000</u></p> <p><i>P.</i> IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dott. Bruno BRANDONI)</p> <p>Inviata per gli adempimenti di competenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - al servizio <u>SPN</u> - all'U.O.O. di spesa area n. <u>9</u> - al Presidente del Consiglio regionale - alla redazione del Bollettino ufficiale <p>Il <u>29 MAR 2000</u></p> <p>L'INCARICATO</p> <p>Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il prot. n.</p> <p>L'INCARICATO</p>	<p>Deliberazione soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <p>Il IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p> <p>Inviata alla Commissione statale di controllo il prot. n.</p> <p>L'INCARICATO</p> <p>La Commissione statale di controllo con decisione n. del ha:</p> <p><input type="checkbox"/> ESAMINATO <input type="checkbox"/> RINVIATO <input type="checkbox"/> ANNULLATO SENZA RILIEVI</p> <p>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p>



**L.R. 16/2000 ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI EROGAZIONE DELLE
PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Sanità, da quale si rileva la necessità di adottare un atto di indirizzo nei confronti delle Aziende UU.SS.LL. allo scopo di uniformare l'attuazione delle leggi regionali che regolano la erogazione di provvidenze in favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organo, di cornea, di tessuto o di midollo;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito ;

VISTO il parere favorevole, di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 17 gennaio 1992 n. 6 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del Servizio Sanità ;

VISTO l'art. 25/10 dello Statuto regionale ;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1.

DELIBERA

Di stabilire che le Aziende unità sanitarie locali, in attuazione della legge regionale n. 65 del 17.11.1997 e delle successive modificazioni intervenute con le leggi regionali n. 24 del 31.8.99 e n. 16 del 23.2.2000 riconoscano ai soggetti in attesa di trapianto o trapiantati, le seguenti provvidenze:

A) Rimborso delle spese di viaggio:

La Unità sanitaria locale di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito il trapianto, rimborsa al medesimo le spese di viaggio, compreso l'eventuale costo del biglietto aereo dallo stesso sostenute per:

- a) l'esecuzione degli esami preliminari e degli esami per la tipizzazione tissutale;
- b) l'esecuzione dell'intervento di trapianto;
- c) l'esecuzione di tutti i controlli successivi nonché di quelli derivanti dalle eventuali complicanze.

In caso di utilizzazione dell'autovettura privata è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali.

Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria.



h

Lo stesso rimborso è dovuto anche nel caso di utilizzo di vetture noleggiate e di piazza con o senza autista.

B) Rimborso delle spese di soggiorno:

L'Azienda U.S.L. è tenuta a rimborsare le spese sostenute dall'assistito per il soggiorno nella località sede del centro trapianti o prossima ad esso, giustificato da esigenze cliniche documentate, in misura pari al 70% del costo sostenuto per l'alloggio e per i pasti sino ad un massimo di lire 250.000 giornalieri.

Poiché la modifica apportata dalla L.R. 24/99 rispetto alla precedente n. 65/97 non fa più riferimento alle spese sostenute per l'utilizzo di strutture alberghiere è evidente che tale rimborso potrà essere effettuato anche per il soggiorno in strutture residenziali diverse, resta il fatto che, così come dispone l'art. 3 la richiesta di rimborso presentata dall'assistito o dai suoi eredi deve essere sempre corredata dalla documentazione relativa alle spese sostenute e quindi da regolari fatture o documento equipollente che sia comunque intestato all'assistito o all'accompagnatore.

C) Rimborso delle spese sostenute all'estero.

Fermo restando che il residente avrà diritto alle suddette provvidenze anche in caso di accesso all'estero per la esecuzione dei trapianti o per i controlli preventivi e successivi al trapianto stesso, deve essere inteso che il cittadino autorizzato, che si rechi all'estero per lo stesso scopo, avrà diritto al rimborso delle spese sanitarie, poste a suo carico dalla struttura o istituzione estera, qualora le stesse siano comprese nei livelli assistenziali gratuiti riconosciuti dal servizio sanitario nazionale.

A maggior chiarimento si precisa che al cittadino spetterà, tra l'altro, il rimborso dei ticket ospedalieri che sono attualmente esclusi per il ricovero nelle strutture italiane.

Le spese di cui al presente punto c) sono rimborsate se sostenute, dai soggetti autorizzati, dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 65/1997.

D) Rimborso delle spese sostenute per gli accompagnatori:

Poiché la legge regionale n. 16/2000 cancella la distinzione tra assistito maggiorenne e minorenni deve intendersi che, con l'entrata in vigore della nuova normativa, è sempre dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno anche per un accompagnatore con l'esclusione, sempre prevista dalla legge, dell'uso di autovettura privata o noleggiata.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. ~~Mario Conti~~)

(Dott. Bruno BRANDONI)

h

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Vito D'Ambrosio)

h



4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La legge regionale 23 febbraio 2000 n. 16, modificando la precedente n. 24 del 31 agosto 1999 che a sua volta emendava la legge regionale n. 65 del 17 novembre 1997, ha introdotto nuove provvidenze in favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organo, di cornea, di tessuto e di midollo.

In particolare, quest'ultima modifica ha disposto che i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno previste per gli accompagnatori, precedentemente dovute nel caso di malati minorenni o, se maggiorenni, solo nel caso in cui gli stessi si sottoponevano al trapianto, sia data anche per i viaggi ed i soggiorni che precedono e seguono l'intervento.

Il dibattito che ha preceduto l'approvazione della legge ha poi posto in evidenza la necessità di impartire opportune istruzioni alle Aziende unità sanitarie locali con lo scopo di assicurare un intervento coordinato ed unitario tale da scongiurare interpretazioni che potessero creare discriminazione tra i soggetti aventi diritto.

In particolare, la Commissione consiliare sanità ha segnalato la necessità di fornire alle aziende un chiarimento relativo alla portata del 2° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 24/99 là ove si dispone che l'azienda USL eroghi all'assistito, che è stato autorizzato secondo la normativa statale vigente, ad effettuare i trapianti all'estero, ulteriori contributi volti a coprire le maggiori spese sostenute entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla stessa legge"

Con tale chiarimento si dovrebbe definitivamente affermare che tali rimborsi riguardano, non solo le spese di viaggio e soggiorno, ma anche le spese sanitarie eventualmente rimaste a carico dell'assistito in applicazione di livelli assistenziali non corrispondenti, per quantità, a quelli vigenti presso le strutture sanitarie italiane.

Ciò avviene in particolare ove, nel Paese estero si prevede la partecipazione alla spesa ospedaliera da parte dell'assistito che invece è esclusa dal Servizio sanitario nazionale.

Altra questione controversa è stata quella che attiene alla natura delle spese di soggiorno che, mentre la legge 65/97, riferiva esplicitamente a quelle alberghiere, sono state poi genericamente definite come "spese per l'alloggio e per i pasti".

Da quest'ultima modifica deriva che debbono essere ammesse a rimborso anche le spese per l'alloggio in residenze diverse da quelle alberghiere e quelle sostenute per l'approvvigionamento di prodotti necessari all'alimentazione del malato e del suo accompagnatore.

Resta il fatto che, sempre per come dispone la legge: "i rimborsi previsti sono corrisposti dall'Azienda USL di residenza dell'assistito su richiesta dello stesso o degli eredi, corredata dalla documentazione relativa alle spese sostenute". La stessa documentazione dovrà quindi in ogni caso dimostrare che la spesa è stata effettivamente sostenuta dall'assistito o dal suo accompagnatore e ciò sarà sempre possibile richiedendo al fornitore il rilascio della relativa ricevuta fiscale o fattura appositamente intestata al compratore.



4

Si propone quindi di approvare il seguente atto di indirizzo:

Di stabilire che le Aziende unità sanitarie locali, in attuazione della legge regionale n. 65 del 17.11.1997 e delle successive modificazioni intervenute con le leggi regionali n. 24 del 31.8.99 e n. 16 del 23.2.2000 riconoscano ai soggetti in attesa di trapianto o trapiantati, le seguenti provvidenze:

A) Rimborso delle spese di viaggio:

La Unità sanitaria locale di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito il trapianto, rimborsa al medesimo le spese di viaggio, compreso l'eventuale costo del biglietto aereo dallo stesso sostenute per:

- a) l'esecuzione degli esami preliminari e degli esami per la tipizzazione tissutale;
- b) l'esecuzione dell'intervento di trapianto;
- c) l'esecuzione di tutti i controlli successivi nonché di quelli derivanti dalle eventuali complicanze.

In caso di utilizzazione dell'autovettura privata è corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali.

Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria.

Lo stesso rimborso è dovuto anche nel caso di utilizzo di vetture noleggiate e di piazza con o senza autista.

B) Rimborso delle spese di soggiorno:

L'Azienda U.S.L. è tenuta a rimborsare le spese sostenute dall'assistito per il soggiorno nella località sede del centro trapianti o prossima ad esso, giustificato da esigenze cliniche documentate, in misura pari al 70% del costo sostenuto per l'alloggio e per i pasti sino ad un massimo di lire 250.000 giornaliere.

Poiché la modifica apportata dalla L.R. 24/99 rispetto alla precedente n. 65/97 non fa più riferimento alle spese sostenute per l'utilizzo di strutture alberghiere è evidente che tale rimborso potrà essere effettuato anche per il soggiorno in strutture residenziali diverse, resta il fatto che, così come dispone l'art. 3 la richiesta di rimborso presentata dall'assistito o dai suoi eredi deve essere sempre corredata dalla documentazione relativa alle spese sostenute e quindi da regolari fatture o documento equipollente che sia comunque intestato all'assistito o all'accompagnatore.

C) Rimborso delle spese sostenute all'estero.

Fermo restando che il residente avrà diritto alle suddette provvidenze anche in caso di accesso all'estero per la esecuzione dei trapianti o per i controlli preventivi e successivi al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N.....LEGISLATURA N.....

trapianto stesso, deve essere inteso che il cittadino autorizzato, che si rechi all'estero per lo stesso scopo, avrà diritto al rimborso delle spese sanitarie, poste a suo carico dalla struttura o istituzione estera, qualora le stesse siano comprese nei livelli assistenziali gratuiti riconosciuti dal servizio sanitario nazionale.

A maggior chiarimento si precisa che al cittadino spetterà, tra l'altro, il rimborso dei ticket ospedalieri che sono attualmente esclusi per il ricovero nelle strutture italiane.

Le spese di cui al presente punto c) sono rimborsate se sostenute, dai soggetti autorizzati, dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 65/1997.

D) Rimborso delle spese sostenute per gli accompagnatori:

Poiché la legge regionale n. 16/2000 cancella la distinzione tra assistito maggiorenne e minorenni deve intendersi che, con l'entrata in vigore della nuova normativa, è sempre dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno anche per un accompagnatore con l'esclusione, sempre prevista dalla legge, dell'uso di autovettura privata o noleggiata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Vincenzo Cardoni)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto, considerate le motivazioni indicate nell'atto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. ssa M. Rita Materazzi)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine.

p. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Mario Conti)

(Dott. Bruno BRANDONI)